



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASCOLI**



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

## **TITOLO I**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli di proprietà comunale nonché l'esercizio della fida nei demani comunali gravati da diritti di uso civico nel rispetto della Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11, della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, della Legge Regionale 17 marzo 1981 n. 11 ed in conformità al Decreto del Commissario Regio datati 22.12.1936- 14.01.1939- 01.09.1948 concernenti la sistemazione, la quotizzazione e l'assegnazione a categoria dei demani comunali.

2. Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11, il presente regolamento contiene le norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale ed il periodo di utilizzazione dei pascoli.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni Comuni**

#### **Art. 2**

#### **Pascolo nei boschi.**

1. Il pascolo nei boschi è disciplinato come segue:

a) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

- b) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di mt 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;
  - c) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
  - d) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato fino a quando l'Ente delegato, su proposta del settore tecnico amministrativo provinciale foreste competente, non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
  - e) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
  - f) il pascolo delle capre nei boschi è vietato;
2. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere permanente o temporaneo.

### Art. 3

#### Pascolo nei terreni pascolivi

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come appresso:
- a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio;
  - b) Al di sopra degli 800 metri, il pascolo può esercitarsi fino ad un massimo di sei mesi all'anno dal **15 Maggio al 30 Settembre**;
  - c) È vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.
  - d) I pascoli montani, intesi come i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti di cotico erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad intervalli superiori ai



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

dieci anni ed anche se rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri, sono utilizzati in conformità al presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Individuazione delle aree sulle quali è esercitabile il pascolo**

- 1.** L'estensione e l'ubicazione della superficie pascoliva del comune di Montano Antilia sulle quali viene esercitato il diritto di pascolo, è quella individuazione nel piano di assestamento forestale ( PAF) per il decennio in corso in fase di approvazione .
- 2.** La superficie delle proprietà comunali sulle quali è esercitabile il pascolo varia annualmente sulla base delle varie inibizioni e divieti che possono intervenire nell'arco dell'anno precedente e di quello in corso (aree percorse dal fuoco, rimboschimenti, eventuali cure colturali e riposi periodici di ricostituzione della cotica erbosa).



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

## Art. 5

### Carico massimo ammissibile

1. Il carico di bestiame è determinato in UBA (unità bestiame adulto) tenendo conto degli indici di conversione riportati nella seguente tabella:

CALCOLO U.B.A. (unità bovina adulta)			
Tipo	consistenza 2016	anno	indice di conversione U.B.A.
Bovini adulti		200	1
Vitelli		51	0,5
Ovini-caprini		73	0,15
<b>Totali</b>		<b>324</b>	

CARICO U.B.A. ad Ha			
Qualità colturale	Superficie pascolabile Ha	capi per tipologia di soprassuolo	Carico ammissibile in U.B.A.
bosco di alto fusto	500,59	1 U.B.A./ 3,5 Ha	143
bosco ceduo – macchia	209,77	1 U.B.A./ 3,0 Ha	70
pascolo	60,64	1 U.B.A./ 2,0 Ha	30
<b>Totali</b>	<b>771,00</b>		<b>243</b>



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

## Art. 6

### Custodia del bestiame

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.
2. La custodia del bestiame non può essere affidata a pastori di età inferiore ai 14 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.
3. E' vietato lasciare sciolti al pascolo tori, equini, o comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere se la proprietà, ove i detti animali pascolano, non è chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e gli ingressi sbarrati, in modo da rendere impossibile al bestiame da uscirne.
4. Durante la notte il pascolo è permesso, per tutti gli animali, soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.
5. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione (Nuovo Codice della Strada), nonché l'osservanza delle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 e delle ordinanze in vigore, gli animali che vengono condotti al pascolo o che devono comunque transitare debbono essere costantemente sorvegliati da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, venga arrecato danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

## Art. 7

### Documentazione

**1.** L'esercizio del pascolo è comunque subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- a.** Dichiarazione attestante la tipologia di bestiame, il numero dei capi ed i relativi corrispondenti numeri auricolari di identificazione, nonché il numero di UBA corrispondente;
- b.** Copia del registro di stalla aggiornato nel quale siano riportati e riscontrabili i capi ed i numeri dei contrassegni auricolari del bestiame;
- c.** Certificazione veterinaria in corso di validità da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
- d.** Dichiarazione recante l'impegno, qualora il percorso dalla propria stalla ai pascoli e viceversa comprenda strade pubbliche che attraversano nuclei abitati, ad effettuare lo spostamento di greggi e/o armenti eludendo i nuclei abitati principali del territorio comunale, quindi seguendo strade esterne di campagna alternative alle strade principali, e, se necessario, ricorrendo al trasporto con idonei automezzi autorizzati;
- e.** Dichiarazione concernente la presa visione del presente regolamento e l'obbligo alla sua puntuale osservanza;
- f.** Comunicazione nella quale viene indicata la data in cui si intende immettere gli animali nel pascolo;
- g.** Dichiarazione concernente le generalità e la residenza degli addetti alla conduzione e custodia del bestiame.



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

## **TITOLO III**

### **Pascolo nei demani comunali gravati da diritti di uso civico**

#### **Art. 8**

##### **Fida pascolo**

1.L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e nel rispetto degli artt. 45 e 46 della l. r. n. 11 del 1996.

3.L'esercizio del pascolo, tramite fida, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale e nel Piano di Assestamento Forestale.

#### **Art. 9**

##### **Fidatari ammessi e requisiti**

1.Il godimento dei pascoli sui terreni gravati del diritto di uso a favore della generalità della popolazione, è riservato principalmente agli allevatori di specie bovine, equine ed ovine che abbiano sede legale ed operino nei terreni ricadenti nel territorio comunale.

2.Nel caso che i pascoli suddetti, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei cittadini residenti, per la parte eccedente i bisogni stessi possono essere ammessi fidatari provenienti da altri territori contermini o possono essere concessi ad Enti o allevatori o associazioni di allevatori qualificati con le modalità che saranno stabilire di volta in volta.

3.Nel caso, invece, i pascoli disponibili siano insufficienti per i bisogni di tutto il bestiame di proprietà dei cittadini richiedenti, saranno ammessi solo i cittadini residenti, garantendo





COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

pari opportunità ad ognuno, riparametrando in percentuale nel numero e nelle specie di bestiame compatibili con la estensione e la produttività dei pascoli stessi.

4. I requisiti essenziali per gli allevatori richiedenti sono:

- a. titolarità di impresa iscritta nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, presso la CCIAA, che abbiano effettuato l'apertura della Partita IVA e della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola;
- b. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- c. essere in regola con le normative vigenti sulle condizioni sanitarie e di benessere degli animali.

#### **Art. 10**

##### **Licenza di pascolo e tipo di fida**

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto ai quali è riconosciuta licenza di pascolo prima dell'immissione.

2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 332/1928, deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà corrisposto in rapporto ai capi immessi.

#### **Art. 11**

##### **Tipologia dei capi di bestiame**

1. In conformità alle prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente: a) i bovini in genere; b) gli equini in genere; c) ovini e caprini in genere. Questi ultimi



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che le stesse arrechino danno al patrimonio boschivo dell'ente.

## **Art. 12**

### **Fida altrui**

1.E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a diverso proprietario.

2.I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, fatta salva l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno di uso civico e il divieto di fida propria per anni due.

## **Art. 13**

### **Tassa di fida pascolo**

1.La fida è fissata dall'amministrazione comunale ed è aggiornata sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente nonché sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928.

2. Essa è corrisposta anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo.

3.Detrate le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite per il miglioramento dei beni di uso civico.

4. Il fidatario che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi.



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

## **Art. 14**

### **Eventuale graduatoria fida**

1. Nel caso si rendesse necessaria una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:

- a. essere cittadini naturali residenti
- b. essere capo famiglia;
- c. essere imprenditore agricolo professionale di azienda ad indirizzo zootecnico.

2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria. Essi, comunque, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini naturali residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini naturali residenti.

## **TITOLO IV**

### **Diritto di pascolo su terreni non gravati da diritti di uso civico**

#### **Art. 15**

##### **Modalità e tipologie di uso**

1. Il pascolo sui terreni non gravati da diritti di uso civico è consentito, mediante esperimento di asta pubblica, secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente (Legge n. 11/71, Legge 203/82) e quindi, a titolo meramente esemplificativo, con contratto di vendita di erbe (cd. pascipascolo), contratto di affitto di fondo pascolativo, contratto di alpeggio.



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

## **Art. 16**

### **Requisiti**

1.L'esercizio del pascolo è consentito ai soggetti che:

- a. siano titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, presso la CCIAA, che abbiano effettuato l'apertura della Partita IVA e della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola;
- b. non abbiano riportato condanne, anche non definitive, per i reati contro il patrimonio;
- c. essere in regola con le normative vigenti sulle condizioni sanitarie e di benessere degli animali.

## **TITOLO V**

### **Controlli, Sanzioni e Disposizioni transitorie**

## **Art. 17**

### **Controlli**

1.Ai soggetti autorizzati al pascolo verrà consegnata apposita certificazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e che dovrà contenere l'indicazione le generalità dell'allevatore e del custode, il numero dei capi di bestiame e la zona di pascolo assegnata con indicazione degli estremi catastali.

## **Art. 18**

### **Obblighi e Divieti**

1.L'esercizio del pascolo sui terreni comunali è comunque esercitato nel rispetto dei seguenti obblighi e divieti:



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

- a. Divieto di pascolo senza titolo (fida, affitto ecc.);
- b. Obbligo di vigilanza continua degli animali;
- c. Obbligo di immediata identificabilità del bestiame;
- d. Divieto di immissione di un numero di capi superiore a quello stabilito;
- e. Divieto di fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- f. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- g. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida o di fitto dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- h. Divieto di pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco;
- i. Divieto di pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
- l. Divieto di abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.

## **Art. 19**

### **Sanzioni**

**1.** Ferma restando l'autonoma competenza degli organi dello Stato e della Regione, per le inosservanze di cui al precedente articolo 18 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

### **Riferimento - Sanzione minima e massima applicabile**

<b>Articolo</b>	<b>Importo in €</b>
Art. 18.a	5,17 - 51,65/capo
Art. 18.b	103,29 - 309,88
Art. 18.c	103,29 - 309,88/capo
Art. 18.d	25,82 - 51,65/capo
Art. 18.e	129,12 - 774,69
Art. 18.f	5,17 - 25,82/capo
Art. 18.g	5,17 - 51,65/capo
Art. 18.h	5,17 - 51,65/capo
Art. 18.i	5,17 - 25,82/capo
Art. 18.l	5,17 - 51,65/capo

2. Le modalità di calcolo ed il pagamento delle sanzioni sono quelle previste dalle disposizioni legislative che regolano la materia.

3. Nei casi in cui il presente regolamento prevede una sanzione pecuniaria “*a capo*” e l’agente accertatore si trovi nella condizione di non poter accertare con esattezza il numero di capi per inadempienza del proprietario nel radunarli per consentire la conta, il numero di capi a cui applicare la sanzione “*a capo*” sarà determinato da una conta sommaria a vista effettuata dall’agente accertatore anche avvalendosi, ove possibile, di documentazione fotografica.

### **Art. 20**

#### **Rinvio alle norme vigenti**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le vigenti disposizioni statali e regionali, anche di natura regolamentare, che disciplinano l’uso dei



COMUNE di MONTANO ANTILIA  
Provincia di Salerno  
Via G. Bovio 84060 Montano Antilia (SA)

pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale, la tutela dell'ambiente, le misure di salvaguardia sulle condizioni igienico-sanitarie e di protezione e benessere degli animali.

### **Art. 21**

#### **Entrata in vigore**

- 1.**Il presente regolamento si compone di 21 articoli ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
- 2.**Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento deve intendersi abrogata.